

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 aprile 2021, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 febbraio 2021, dove ha acquisito il n. 30 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Finco, Brescacin, Michieletto, Rizzotto, Scatto, Vianello, Villanova, Zecchinato, Barbisan, Valdegamberi, Sponda e Centenaro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 aprile 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 aprile 2021, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la proposta in oggetto si intende adeguare la disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche alle disposizioni contenute nel Testo Unico per l’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Le modifiche contenute nella presente proposta mirano ad introdurre nell’ordinamento regionale, ed in particolare nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 concernente “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, specifiche disposizioni afferenti gli interventi e le opere edilizie (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”.

La proposta è composta da tre articoli ma è l’articolo 1 che, riscrivendo integralmente l’articolo 66 della citata legge regionale n. 27 del 2003, sostanzialmente ne definisce i contenuti innovativi essendo gli articoli 2 e 3 rispettivamente dedicati alla clausola di invarianza della spesa e all’entrata in vigore.

Si tratta, per lo più, di norme procedurali relative alle modalità e al procedimento di presentazione del progetto, ma sono presenti anche disposizioni che rinviano a provvedimenti della Giunta regionale per l’individuazione delle caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi e delle ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali rispetto a quanto già disposto dal decreto ministeriale 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93” nonché in relazione alla definizione delle modalità per l’effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e all’aggiornamento della modulistica.

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa è una normativa che va ad adeguare la disciplina dei procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche. È un adeguamento alle disposizioni contenute nel Testo unico per l’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Queste modifiche introducono nella nostra legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, specifiche disposizioni relative agli interventi e alle opere edilizie nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati.

Alcune proposte che abbiamo avanzato in fase istruttoria sono state accettate durante i lavori di Commissione, tant’è che alla fine ci siamo astenuti.

Ho presentato due emendamenti che vorrei subito illustrare, così da entrare anche nel dettaglio di questa legge. Il primo riguarda i controlli che devono essere effettuati a campione. L’attuale formulazione della lettera b) del comma 4 del nuovo articolo 66, prevede che il controllo di tali progetti avvenga con metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, entro e non oltre 90 giorni dal deposito del progetto. Qui l’emendamento cambia la tempistica perché si chiede di portare questi 90 giorni a 60. Questo perché? Perché questo è un controllo con metodo a campione, come abbiamo visto, e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dovrebbe avvenire non entro 90, ma entro 60 giorni perché si tratta di lavori che non richiedono una

preventiva autorizzazione e, quindi, possono iniziare subito dopo il deposito del progetto al SUAP, lo Sportello unico delle attività produttive. Pertanto, siccome, la ditta interessata può procedere subito, se si arriva troppo tardi con i controlli potrebbe accadere che le opere siano già realizzate, con conseguente maggior difficoltà nel fare un approfondito controllo sui lavori in essere.

La seconda proposta riguarda sempre i controlli. Noi sappiamo che per quanto riguarda tutte le leggi i controlli sono la parte più delicata, perché è quella che consente di capire se una legge che noi facciamo a tutela della legalità e degli interessi dei cittadini del Veneto sia rispettata.

Al comma 6 di questo articolo viene proposto che i criteri e le modalità per l'effettuazione di controlli a campione siano definiti dalla Giunta regionale, ma siccome i controlli, come già detto, sono importanti, si propone che questi criteri possano essere vagliati prima della loro esecutività dalla competente Commissione consiliare.

Poi c'è un'altra questione di cui abbiamo già discusso in Aula in occasione di questo provvedimento e dell'altro che riguardava la questione dell'antisismica, cioè l'invarianza della spesa.

In realtà effettivamente ci sarà un carico di lavoro maggiore quindi presumibilmente c'è anche bisogno di più lavoro, ma questo aspetto è marginale rispetto alle altre due questioni.”

3. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo